

ATTO ORGANIZZATIVO INTERNO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

1. OGGETTO E FINALITÀ

Il presente atto organizzativo disciplina il sistema interno di ricezione, gestione e trattamento delle segnalazioni di violazioni, ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante attuazione della Direttiva UE 2019/1937 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.

La procedura ha la finalità di assicurare che le segnalazioni siano ricevute, esaminate e gestite secondo modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e degli altri soggetti comunque menzionati nella segnalazione, nonché la protezione del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il sistema di whistleblowing costituisce uno strumento di prevenzione della corruzione e di tutela dell'integrità dell'amministrazione. Esso non è finalizzato alla gestione di reclami, doglianze personali, rivendicazioni individuali o contestazioni relative al rapporto di lavoro, se non nei limiti in cui le stesse siano riconducibili alle violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente atto è adottato in attuazione delle seguenti disposizioni e fonti di riferimento:

- Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- Linee guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023;
- Linee guida ANAC n. 1/2025 in materia di canali interni di segnalazione, approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025;
- Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Ente, sezione relativa alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Codice di comportamento integrativo dell'Ente;
- Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ove rilevante;
- disciplina interna in materia di trattamento dei dati personali e sicurezza delle informazioni.

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente atto si intende per:

Segnalazione: la comunicazione, scritta od orale, avente a oggetto informazioni su violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

Persona segnalante: il soggetto che effettua la segnalazione nell'ambito del proprio contesto lavorativo o professionale.

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come soggetto al quale la violazione è attribuita o comunque implicato nella violazione segnalata.

Facilitatore: la persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nell'ambito delle quali potrebbe subire ritorsioni in caso di segnalazione.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provochi o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.

Gestore del canale interno: il soggetto individuato dall'Ente quale responsabile della ricezione, esame e gestione delle segnalazioni interne.

4. SOGGETTI LEGITTIMATI A EFFETTUARE SEGNALAZIONI

Possono effettuare segnalazioni ai sensi del presente atto, ove le informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo o professionale:

- i dipendenti dell'Ente, a tempo indeterminato o determinato;
- i dipendenti di altre amministrazioni che prestano servizio presso l'Ente in posizione di comando, distacco, convenzione o altra forma di utilizzazione;
- i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti che svolgono attività presso o in favore dell'Ente;
- i dipendenti e collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi o lavori in favore dell'Ente;
- i volontari e i tirocinanti, anche non retribuiti;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l'Ente, ove applicabile;
- i soggetti il cui rapporto giuridico con l'Ente non sia ancora iniziato, quando le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- i soggetti il cui rapporto giuridico con l'Ente sia cessato, quando le informazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione previste dalla normativa si applicano, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge, anche ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo legate alla persona segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con la persona segnalante, nonché agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora.

5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Possono costituire oggetto di segnalazione le informazioni relative a comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e che consistono in violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

A titolo esemplificativo, possono essere oggetto di segnalazione:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ove applicabile;
- violazioni della normativa europea nei settori indicati dal D.Lgs. 24/2023;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni in materia di concorrenza e aiuti di Stato, ove rilevanti;
- condotte volte a occultare le violazioni sopra indicate;
- fondati sospetti relativi a violazioni già commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse.

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e contenere elementi utili a consentire la verifica dei fatti segnalati, quali, ove disponibili, il tempo e il luogo della condotta, le persone coinvolte, la descrizione dei fatti, eventuali documenti o altri elementi di riscontro.

6. MATERIE ESCLUSE

Non rientrano, di norma, nell'ambito di applicazione del presente atto:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale della persona segnalante;
- le doglianze relative al rapporto individuale di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici e colleghi;
- i reclami relativi ai servizi erogati dall'Ente;
- le richieste di accesso agli atti, accesso civico semplice o accesso civico generalizzato;
- le segnalazioni fondate su mere supposizioni, voci correnti o informazioni prive di elementi concreti;
- le irregolarità già disciplinate in via esclusiva da specifiche normative settoriali;
- le comunicazioni offensive, manifestamente infondate o prive di contenuto circostanziato.

Qualora una comunicazione ricevuta tramite il canale whistleblowing non rientri nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023, il gestore ne dispone l'archiviazione come segnalazione whistleblowing, fermo restando che la stessa potrà essere trasmessa agli uffici competenti, ove ciò sia possibile senza violare la riservatezza dell'identità della persona segnalante e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

7. CANALI INTERNI DI SEGNALEAZIONE

L'Ente mette a disposizione della persona segnalante i seguenti canali interni:

- a) canale scritto, mediante piattaforma informatica dedicata, accessibile dal sito istituzionale dell'Ente, idonea a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- b) canale orale, mediante richiesta di colloquio telefonico o altro sistema di comunicazione orale riservato con il gestore del canale;
- c) incontro diretto con il gestore del canale, fissato entro un termine ragionevole dalla richiesta della persona segnalante.

Il canale scritto tramite piattaforma informatica costituisce la modalità ordinaria e preferenziale di presentazione della segnalazione, in quanto consente una più efficace tutela della riservatezza, la tracciabilità delle fasi procedurali e la gestione sicura delle interlocuzioni con la persona segnalante.

La segnalazione trasmessa a un soggetto diverso dal gestore del canale deve essere inoltrata, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante, ove ciò sia possibile.

8. GESTORE DEL CANALE INTERNO

La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente, individuato quale soggetto dotato di autonomia e competenza per la ricezione, l'esame e la gestione delle segnalazioni.

Il RPCT opera nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza, proporzionalità, minimizzazione dei dati e tutela della persona segnalante e degli altri soggetti coinvolti.

Il RPCT può avvalersi, ove necessario e nel rispetto della riservatezza, di personale specificamente autorizzato e formato, limitatamente alle attività strettamente necessarie alla gestione della segnalazione.

L'Ente assicura che il gestore del canale e gli eventuali soggetti autorizzati ricevano adeguata formazione in materia di whistleblowing, protezione dei dati personali, sicurezza delle informazioni e gestione delle segnalazioni.

9. SOSTITUTO DEL GESTORE E CONFLITTO DI INTERESSI

Sussiste conflitto di interessi, a titolo esemplificativo, quando la segnalazione riguardi direttamente il RPCT, un soggetto allo stesso gerarchicamente sovraordinato o sottordinato in modo tale da comprometterne l'imparzialità, oppure fatti rispetto ai quali il RPCT abbia un interesse personale, professionale o istituzionale diretto.

Quando la persona segnalante ritenga che il RPCT versi in una situazione di conflitto di interessi, può indirizzare la segnalazione al soggetto sostituto indicato nel presente atto, secondo le modalità pubblicate sul sito istituzionale.

Qualora il RPCT versi in situazione di conflitto di interessi, la persona segnalante può ricorrere al canale esterno ANAC, ricorrendone i presupposti previsti dal D.Lgs. 24/2023.

10. PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE SCRITTA

La segnalazione scritta è presentata mediante la piattaforma informatica dedicata, accessibile dal sito istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata al whistleblowing.

La piattaforma deve consentire alla persona segnalante di:

- inserire la segnalazione in ambiente riservato;
- allegare eventuale documentazione;
- ricevere l'avviso di ricevimento;
- dialogare con il gestore del canale;
- ricevere eventuali richieste di integrazione;
- ricevere il riscontro finale o intermedio nei termini previsti.

L'utilizzo di canali diversi da quelli indicati nel presente atto, quali posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata non dedicata o protocollo generale dell'Ente, non costituisce modalità ordinaria di presentazione della segnalazione whistleblowing e potrebbe non garantire il medesimo livello di riservatezza.

11. SEGNALAZIONE ORALE E INCONTRO DIRETTO

La persona segnalante può richiedere di effettuare la segnalazione in forma orale mediante richiesta indirizzata al gestore del canale.

La segnalazione orale può essere documentata, previo consenso della persona segnalante, mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale redatto dal gestore del canale. In caso di verbalizzazione, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto del verbale mediante sottoscrizione.

La persona segnalante può altresì richiedere un incontro diretto con il gestore del canale. L'incontro è fissato entro un termine ragionevole e si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza della persona segnalante e del contenuto della segnalazione.

Il verbale dell'incontro è conservato con modalità riservate e accessibile esclusivamente al gestore del canale e agli eventuali soggetti specificamente autorizzati.

12. RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE E AVVISO DI RICEVIMENTO

Il gestore del canale rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

L'avviso di ricevimento non implica alcuna valutazione sul merito o sull'ammissibilità della segnalazione, ma attesta esclusivamente la presa in carico della stessa da parte del gestore competente.

Nel caso in cui la segnalazione sia manifestamente estranea all'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023, il gestore ne dà comunicazione alla persona segnalante, ove possibile, fornendo indicazioni generali sull'eventuale diverso canale o ufficio competente.

13. VALUTAZIONE PRELIMINARE DI AMMISSIBILITÀ

Ricevuta la segnalazione, il gestore procede a una valutazione preliminare di ammissibilità, verificando in particolare:

- la riconducibilità soggettiva della persona segnalante tra i soggetti legittimati;
- l'esistenza di un collegamento con il contesto lavorativo o professionale;
- la riconducibilità oggettiva dei fatti segnalati alle violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023;
- la presenza di elementi sufficientemente circostanziati;
- l'assenza di manifesta infondatezza;
- l'assenza di contenuti meramente personali, emulativi, offensivi o estranei alla disciplina whistleblowing.

Qualora la segnalazione risulti incompleta o non sufficientemente circostanziata, il gestore può richiedere alla persona segnalante elementi integrativi, assegnando un termine ragionevole per il riscontro.

In caso di mancata integrazione o di persistente carenza degli elementi minimi necessari, il gestore può disporre l'archiviazione motivata della segnalazione.

14. ISTRUTTORIA

Qualora la segnalazione sia ritenuta ammissibile, il gestore avvia l'attività istruttoria necessaria alla verifica dei fatti segnalati.

L'istruttoria è condotta nel rispetto dei principi di riservatezza, proporzionalità, imparzialità e minimizzazione dei dati personali.

Il gestore può:

- richiedere chiarimenti alla persona segnalante;
- acquisire documentazione disponibile presso l'Ente;
- chiedere informazioni agli uffici competenti, nei limiti strettamente necessari;
- sentire eventuali soggetti informati sui fatti, adottando misure idonee a evitare la rivelazione dell'identità della persona segnalante;
- trasmettere gli atti agli organi o uffici competenti, ove emergano profili disciplinari, contabili, penali, amministrativi o di altra natura.

Nella trasmissione della documentazione ad altri uffici o autorità, il gestore omette ogni dato o elemento non necessario e adotta cautele idonee a tutelare la riservatezza della persona segnalante e degli altri soggetti coinvolti.

15. RISCONTRO ALLA PERSONA SEGNALANTE

Il gestore fornisce riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il riscontro può consistere, a seconda dei casi:

- nella comunicazione dell'archiviazione motivata;
- nella comunicazione dell'avvio o dello stato dell'istruttoria;
- nella comunicazione dell'avvenuta trasmissione agli uffici o alle autorità competenti;
- nella comunicazione delle misure adottate o che si intendono adottare, nei limiti compatibili con la riservatezza, la protezione dei dati personali e l'eventuale pendenza di procedimenti.

Il riscontro non comporta l'obbligo di comunicare alla persona segnalante informazioni coperte da segreto, dati personali di terzi non necessari o esiti di procedimenti disciplinari, penali, contabili o amministrativi non ancora definiti.

16. ARCHIVIAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il gestore dispone l'archiviazione della segnalazione quando:

- la segnalazione non rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023;
- la segnalazione è manifestamente infondata;
- la segnalazione è priva di elementi sufficienti a consentire l'avvio dell'istruttoria;
- la persona segnalante non fornisce le integrazioni richieste;
- i fatti segnalati risultano già integralmente conosciuti e trattati dall'Ente o da altra autorità competente, salvo che emergano nuovi elementi;
- l'istruttoria non consente di rilevare elementi idonei a fondare ulteriori iniziative.

L'archiviazione è motivata e conservata agli atti del fascicolo riservato.

17. SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime possono essere prese in considerazione quando risultino sufficientemente circostanziate e contengano elementi concreti tali da consentire un'attività di verifica.

Le segnalazioni anonime sono registrate e conservate secondo le modalità previste per le altre segnalazioni, ove rientranti nell'ambito oggettivo del presente atto.

Qualora la persona segnalante anonima venga successivamente identificata e subisca ritorsioni in ragione della segnalazione, trovano applicazione le misure di protezione previste dal D.Lgs. 24/2023, ricorrendone i presupposti.

18. RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui essa possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate senza il consenso espresso della persona segnalante, salvo i casi previsti dalla legge.

La tutela della riservatezza si applica anche:

- al facilitatore;
- alla persona coinvolta;
- alle persone comunque menzionate nella segnalazione;
- al contenuto della segnalazione;
- alla documentazione allegata o acquisita nel corso dell'istruttoria.

Nei procedimenti disciplinari, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

19. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali connesso alla gestione delle segnalazioni avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e delle ulteriori disposizioni applicabili.

L'Ente, in qualità di titolare del trattamento, assicura che:

- siano trattati solo i dati personali necessari e pertinenti rispetto alla gestione della segnalazione;
- i dati manifestamente non utili siano cancellati senza ritardo;
- siano individuati e autorizzati i soggetti che possono accedere alle segnalazioni;
- siano adottate misure tecniche e organizzative adeguate alla tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati;
- sia resa disponibile apposita informativa sul trattamento dei dati personali;
- sia aggiornato il registro dei trattamenti;
- il fornitore della piattaforma, ove presente, sia nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- sia valutata, ove necessario, l'esigenza di effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.

L'accesso alle segnalazioni e alla documentazione è consentito esclusivamente al gestore del canale e ai soggetti eventualmente autorizzati, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività loro affidate.

20. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

La conservazione avviene con modalità idonee a impedire l'accesso da parte di soggetti non autorizzati e a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza della documentazione.

Decorso il termine di conservazione, la documentazione è cancellata o anonimizzata, salvo che la conservazione sia necessaria per esigenze connesse a procedimenti giudiziari, disciplinari, contabili o amministrativi pendenti.

21. DIVIETO DI RITORSIONE

È vietato qualsiasi atto, provvedimento, comportamento od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e idoneo a provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.

Costituiscono possibili ritorsioni, a titolo esemplificativo:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- demansionamento o mancata promozione;
- mutamento di mansioni, luogo di lavoro, orario di lavoro o condizioni contrattuali;
- valutazioni negative o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari ingiustificate;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o trattamento sfavorevole;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- danni reputazionali, anche mediante strumenti digitali;
- ogni altro comportamento sfavorevole collegato alla segnalazione.

Le comunicazioni relative a presunte ritorsioni sono effettuate ad ANAC secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

22. CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE

Le misure di protezione si applicano quando, al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023.

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, oppure la responsabilità civile per avere riferito intenzionalmente informazioni false con dolo o colpa grave.

Resta ferma la responsabilità personale della persona segnalante che abbia acquisito le informazioni o i documenti mediante la commissione di un reato.

23. CANALE ESTERNO ANAC

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna ad ANAC nei casi previsti dal D.Lgs. 24/2023, tra cui:

- quando il canale interno non è attivo o non è conforme alla normativa;
- quando la segnalazione interna già effettuata non ha avuto seguito;
- quando la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, effettuando una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure la segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- quando la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le informazioni relative al canale esterno ANAC sono rese disponibili sul sito istituzionale dell'Ente, mediante rinvio alla sezione dedicata del sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

24. PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE

L'Ente pubblica sul proprio sito istituzionale, in apposita sezione facilmente accessibile, le informazioni relative al sistema interno di whistleblowing.

La sezione contiene almeno:

- il collegamento alla piattaforma informatica per l'invio della segnalazione;
- l'indicazione dei soggetti che possono effettuare segnalazioni;
- l'indicazione delle materie segnalabili e delle materie escluse;
- le modalità per effettuare segnalazioni scritte, orali e mediante incontro diretto;
- l'indicazione del gestore del canale e del soggetto sostituto;
- le informazioni essenziali sulle tutele previste;
- l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- le condizioni per il ricorso al canale esterno ANAC;
- il rinvio al presente atto organizzativo.

Le informazioni sono pubblicate in modo chiaro, comprensibile e facilmente reperibile anche da soggetti esterni all'organizzazione dell'Ente, quali collaboratori, consulenti, fornitori e tirocinanti.

25. RACCORDO CON IL PIAO E CON IL SISTEMA ANTICORRUZIONE

Il presente atto costituisce misura organizzativa di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integrità dell'amministrazione.

L'Ente assicura il raccordo tra la presente procedura e la sezione del PIAO dedicata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, anche ai fini della programmazione delle misure di formazione, monitoraggio e aggiornamento del sistema interno di segnalazione.

Il RPCT tiene conto, nell'ambito delle proprie attività di prevenzione, delle eventuali criticità organizzative emergenti dalle segnalazioni ricevute, nel rispetto della riservatezza e senza divulgazione di dati personali o informazioni idonee a identificare la persona segnalante o altri soggetti coinvolti.

26. RACCORDO CON IL CODICE DI COMPORTAMENTO E IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il presente atto si coordina con il Codice di comportamento nazionale e con il Codice di comportamento integrativo dell'Ente.

Le condotte segnalate che presentino profili di possibile rilevanza disciplinare sono trasmesse all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa whistleblowing.

La trasmissione degli atti deve avvenire limitando la comunicazione ai soli elementi strettamente necessari e, ove possibile, oscurando i dati identificativi della persona segnalante e degli altri soggetti non indispensabili.

Resta ferma l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto alla procedura di gestione della segnalazione.

27. RACCORDO CON IL SISTEMA PRIVACY DELL'ENTE

Il presente atto si integra con il sistema privacy dell'Ente.

A tal fine, l'Ente provvede a:

- aggiornare il registro dei trattamenti;
- predisporre o aggiornare l'informativa privacy relativa al whistleblowing;
- individuare i soggetti autorizzati al trattamento;
- impartire specifiche istruzioni al gestore del canale e agli eventuali soggetti autorizzati;
- nominare, ove necessario, il fornitore della piattaforma quale responsabile esterno del trattamento;
- verificare l'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate;
- coinvolgere il Responsabile della protezione dei dati, ove nominato, per gli aspetti di competenza.

28. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

L'Ente assicura adeguata informazione sul sistema whistleblowing nei confronti del personale e dei soggetti che, a vario titolo, operano nel contesto lavorativo dell'Ente.

Sono previste specifiche attività formative rivolte:

- al RPCT e agli eventuali soggetti autorizzati alla gestione delle segnalazioni;
- ai responsabili di settore o di servizio;
- al personale dipendente;
- agli altri soggetti coinvolti, ove necessario.

La formazione riguarda, in particolare, l'ambito di applicazione della disciplina, le modalità di utilizzo del canale interno, le tutele previste, il divieto di ritorsione, gli obblighi di riservatezza e la corretta gestione delle segnalazioni eventualmente ricevute da soggetti diversi dal gestore.

29. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA

Il RPCT verifica periodicamente l'adeguatezza del sistema interno di segnalazione, anche alla luce di eventuali modifiche normative, indicazioni ANAC, provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, criticità applicative o esigenze organizzative dell'Ente.

Eventuali aggiornamenti del presente atto sono adottati con le medesime modalità previste per la sua approvazione.

Il monitoraggio del sistema non comporta la diffusione di dati personali o informazioni idonee a identificare la persona segnalante, la persona coinvolta o altri soggetti menzionati nella segnalazione.

30. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto entra in vigore dalla data della sua approvazione.

Dalla medesima data, eventuali precedenti disposizioni interne in materia di whistleblowing incompatibili con il presente atto si intendono superate.

Il presente atto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata al whistleblowing ed è reso conoscibile al personale dipendente e agli altri soggetti potenzialmente interessati.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 24/2023, le Linee guida ANAC e la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.